



# **COMUNE DI NAPOLI**

---

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R.C. 14/8/97 N° 19**

**Approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 306 del  
9/2/2000.**

Per la disciplina di quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n° 19 del 14/8/97 ("E' istituito il fondo di solidarietà, costituito dallo 0,50% del canone così come determinato dall'art. 2, a cui gli Enti gestori possono attingere per risanare esigenze di inquilini gravemente disagiati, previa documentazione certa rilasciata da Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale. Solo in questi casi gli Enti gestori provvedono al risanamento delle morosità degli indigenti attingendo al fondo di solidarietà.") il Comune di Napoli emana il seguente regolamento:

## **ART. 1**

### **Dotazione finanziaria del fondo di solidarietà**

La Giunta comunale, all'inizio di ogni anno, su proposta degli Assessori al Patrimonio e al Bilancio, sulla base del consuntivo del gettito dei canoni di locazione degli alloggi del patrimonio immobiliare comunale di Edilizia Residenziale Pubblica relativo all'anno precedente, delibera la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà, di cui all'art. 5 della L.R.C. 19/97, attraverso il prelievo dello 0,50% dei predetti canoni di locazione, calcolati ai sensi dell'art. 2 della medesima legge.

## **ART. 2**

### **Finalità**

Il fondo di cui al precedente articolo è utilizzato allo scopo di favorire il risanamento di morosità (mancato pagamento del canone e degli oneri accessori) incolpevole, scaturita cioè da sopravvenute forme di “grave disagio” in seno al nucleo familiare che hanno determinato una sensibile riduzione della condizione reddituale (licenziamento o decesso di componente il nucleo familiare percettore di reddito ovvero grave malattia di uno o più componenti il nucleo familiare percettori di reddito).

## **ART. 3**

### **Condizioni per l’accesso al fondo di solidarietà**

Possono beneficiare dei contributi del fondo di solidarietà i nuclei familiari assegnatari di alloggi di E.R.P. – secondo le modalità riportate all’art. 6 ed individuate tenendo conto del momento di insorgenza della morosità incolpevole – che, a prescindere dalla condizione reddituale che ha determinato l’importo del canone di locazione, si trovino nelle seguenti condizioni:

1. essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori per il periodo antecedente l’insorgere del “grave disagio” che ha determinato la morosità “incolpevole”, ovvero delle rate relative al piano di rateizzo del debito accumulato a seguito di morosità incolpevole;

2. avere la possibilità di documentare la causa che ha determinato la sensibile riduzione del reddito del nucleo familiare;
3. aver rispettato gli obblighi scaturenti dall'attuazione del regolamento per la mobilità abitativa che sarà predisposto dal Consiglio Regionale, in ottemperanza di quanto previsto dalla L.R.C. n° 19/97;
4. non essere incorsi in procedimenti per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione;
5. non aver violato le norme contrattuali.

## **ART. 4**

### **Criteri per l'attribuzione dei contributi**

Il contributo sarà attribuito ai richiedenti, verificate le condizioni di cui all'art. 3, che, a seguito della comunicazione di messa in mora di cui all'art. 6 comma 1 della L.R.C. 19/97, così come chiarito dalla circolare n. 2 prot. AL/n 379 del 12/3/98, o di propria iniziativa, abbiano dichiarato e documentato l'impossibilità a pagare i canoni di locazione e/o gli oneri accessori per intervenute situazioni di grave disagio che hanno comportato una sensibile riduzione del reddito complessivo familiare.

Il contributo non potrà essere erogato più di una volta in un quadriennio, per un importo massimo pari a sei mensilità comprensive di canone di locazione ed oneri accessori, elevabile fino a dodici mensilità in caso di disponibilità del fondo, verificata la permanenza delle condizioni di grave disagio.

## **ART. 5**

### **Scala di priorità per l'utilizzo del fondo**

Nell'ipotesi che il fondo di solidarietà accantonato per l'anno di riferimento risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste riconosciute valide dalla Commissione di Conciliazione istituita con delibera di G.M. n° 2739 del 25/6/97, si procederà annualmente a formulare una graduatoria sulla base delle seguenti condizioni individuali:

- 1) più basso reddito pro-capite (il reddito di riferimento sarà quello dichiarato quale reddito lordo presunto dell'intero nucleo familiare calcolato sulla base di 12 mesi a decorrere dal momento dell'insorgenza della condizione di disagio);
- 2) presenza di portatori di handicap;
- 3) presenza di minori a carico dell'assegnatario.

## **ART. 6**

### **Modalità per la richiesta del contributo**

I nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 del presente regolamento, per richiedere il contributo di solidarietà, dovranno:

1. presentare formale richiesta al Comune di Napoli – Servizio Casa – Piazza S. Eligio n. 7, utilizzando i modelli appositamente predisposti.

Tenendo conto del momento di insorgenza della morosità incolpevole, le richieste di concessione del contributo dovranno essere presentate:

- a) a seguito del ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui all'art. 6 comma 1 della L.R.C. 19/97, o di propria iniziativa, comunque non oltre sei mesi dall'insorgere della condizione di morosità incolpevole, dai nuclei familiari che, alla data di approvazione del presente regolamento, si dovessero trovare in tale condizione;
  - b) entro la data di compimento del periodo massimo di morosità incolpevole previsto dal comma 4, art. 6 L.R.C. 19/97, dai nuclei familiari che si siano trovati in tale condizione di morosità da data antecedente a quella di approvazione del presente regolamento;
  - c) entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e solo se in regola con i pagamenti relativi al piano di recupero concordato con il fornitore del servizio di gestione degli alloggi comunali, dai nuclei familiari che abbiano sottoscritto un piano di rateizzo delle somme dovute per la morosità incolpevole maturata in un periodo compreso tra le date di approvazione della L.R.C. 14/8/97 n. 19 e del presente regolamento;
2. documentare idoneamente la causa determinante la sensibile riduzione del reddito del nucleo familiare; nel caso di grave malattia, le certificazioni sanitarie da esibire dovranno essere rilasciate da strutture pubbliche.

## **ART. 7**

### **Procedura per l'attribuzione del contributo**

- A) Il fornitore del servizio di gestione degli alloggi comunali, nell'inviare all'assegnatario la comunicazione di messa in mora di cui all'art. 6 comma 1 della L.R.C. 19/97, dovrà trasmetterne contestualmente copia al Servizio Casa unitamente a tutti gli atti relativi alla situazione contabile e agli eventuali contenziosi in corso o pregressi.
- B) Tutte le richieste pervenute, opportunamente istruite dal Servizio Casa, saranno sottoposte bimestralmente al parere della Commissione di Conciliazione istituita con delibera di G.M. n. 2739 del 25/6/97.
- C) L'attribuzione del contributo sarà disposta annualmente dall'Assessore al Patrimonio sulla scorta dell'elenco dei beneficiari ovvero della graduatoria di cui al precedente art. 5, con provvedimento che verrà notificato al richiedente ed al fornitore del servizio di gestione degli immobili del patrimonio comunale, ovvero alle gestioni autonome o condominiali interessate per i conseguenziali adempimenti.
- D) Le eventuali richieste, valutate positivamente dalla predetta Commissione di Conciliazione, che non dovessero rientrare nella disponibilità finanziaria del fondo di solidarietà dell'anno in esame, potranno essere riproposte, perdurando le condizioni di grave disagio, l'anno successivo a condizione che sia verificata la regolarità dei pagamenti relativi al piano di recupero concordato con il fornitore del servizio di gestione, se il periodo di morosità incolpevole avrà raggiunto il limite previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R.C. 19/97.

## **ART. 8**

### **Informazione**

Il Comune di Napoli provvederà con avviso pubblico, e per il tramite del fornitore del servizio di gestione degli alloggi di proprietà comunale con comunicazioni personali, ad informare gli assegnatari della costituzione del fondo di solidarietà e del regolamento di attuazione.

## **ART. 9**

### **Revoca**

Il Comune di Napoli revocherà in qualsiasi momento il contributo, quando accerti l'insussistenza per il beneficiario delle condizioni che ne avevano determinato la concessione. In tali casi il fornitore del servizio di gestione degli alloggi del patrimonio comunale, su comunicazione del Servizio Casa, dovrà procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata riscontrata la mancanza delle condizioni citate, maggiorato degli interessi legali. Le somme recuperate andranno a reintegrare il fondo di solidarietà. Al beneficiario del fondo compete, la comunicazione al Servizio Casa della cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

*Digitato e collazionato a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico*